

STATUTO DELL'APS GASPARE PAOLETTI

ASSOCIAZIONE CULTURALE, DIDATTICA, MUSICALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 1 – Denominazione e durata.

- a) È costituita, nel rispetto del codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Associazione Culturale, Didattica, Musicale e di Promozione Sociale Gaspare Paoletti.
- b) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della normativa nazionale e regionale in materia d'associazionismo, di promozione sociale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti enti senza fini di lucro, e d'utilità sociale.
- c) L'Associazione è apolitica e aconfessionale.
- d) La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
- e) Essa ha sede legale in Via Martiri della Libertà 03, 31051 Follina (TV), presso l'Ex Municipio.
- f) Il trasferimento della sede legale deliberato dal Consiglio Direttivo non comporterà modifica allo statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – Lo Statuto.

L'Associazione Gaspare Paoletti è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3 – Finalità e attività di interesse generale.

L'APS Gaspare Paoletti nasce con la finalità di operare a livello sociale attraverso la promozione e la divulgazione della cultura e della musica, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei soci sono:

- L'educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (Lettera D art. 5 D. Lgs 117/2017);
- L'intervento di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, e successive modificazioni (Lettera F art. 5 D. Lgs 117/2017);
- L'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Lettera I art. 5 D. Lgs 117/2017);
- L'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Lettera K art. 5 D. Lgs 117/2017);
- La formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (Lettera L art. 5 D. Lgs 117/2017);
- Beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (Lettera U art. 5 D. Lgs 117/2017);
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (Lettera V art. 5 D. Lgs 117/2017).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- la trasmissione e il mantenimento della cultura e tradizione musicale bandistica locale, mediante l'attività dell'organico della Banda che è e sarà parte integrante dell'associazione;
- diffondere la cultura musicale, popolare. Folkloristica e sociale anche con l'intento di valorizzare le potenzialità turistico-culturali del territorio;
- la pratica e l'insegnamento della musica agli adulti e ai giovani;
- l'educazione, la formazione e l'aggiornamento rivolti anche ai docenti; l'approfondimento e aggiornamento della didattica musicale e delle relative metodologie, il tutto mediante l'organizzazione di corsi, stage e seminari;
- la realizzazione di iniziative intese alla diffusione della musica tra i giovani e la terza età;



STATUTO DELL'APS GASPARE PAOLETTI

ASSOCIAZIONE CULTURALE, DIDATTICA, MUSICALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

- collaborazioni con Enti Pubblici e privati, Associazioni, Consorzi, Cooperative, Comitati Organizzativi che perseguono scopi affini o che intendano sostenere o incoraggiare le iniziative dell'Associazione Paoletti nel perseguimento delle proprie finalità associative;
- l'organizzazione di eventi sociali e culturali;
- l'organizzazione e promozione di soggiorni culturali e o turismo musicale;
- l'organizzazione di attività di promozione del territorio;
- l'organizzazione e promozione di attività di inclusione sociale;
- l'incentivazione al senso dell'associazionismo;
- la trasmissione delle tradizioni storico - culturali del paese, anche attraverso l'organizzazione di eventi sociali e culturali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 4 - Soci.

- a) Possono rivolgere richiesta d'adesione all'Associazione tutte le persone fisiche di onestà morale che condividono gli scopi associativi e accettano il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni. La richiesta di aspiranti soci minorenni dovrà essere sottoscritta anche dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà.
- b) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
- c) Il richiedente, nella domanda d'ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa e a rispettare lo Statuto.
- d) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
- e) In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
- f) Ci sono tre categorie di soci:
 - Soci ordinari: coloro che versano la quota d'iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
 - Soci sostenitori: coloro che, in sintonia con le finalità all'art. 2, abbiano giovato all'Associazione corrispondendo una quota associativa oltre la quota stabilita per i soci ordinari, erogando contribuzioni volontarie straordinarie e si adoperino particolarmente con la propria attività;
 - Soci benemeriti: coloro che abbiano contribuito in maniera significativa allo sviluppo dell'associazione non solo in forma monetaria, vengono nominate tali dall'Assemblea.

ART. 5 - Diritti e Doveri dei soci.

- a) L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dell'eventuale regolamento, per l'approvazione dei rendiconti e per la nomina degli organi direttivi. Il socio minorenne può essere rappresentato in Assemblea da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà. Il periodo minimo di iscrizione e appartenenza all'Associazione, in qualità di socio, per poter votare in Assemblea è di sessanta giorni.
- b) Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita associativa; tutti i soci maggiorenni godono del diritto d'elettorato attivo e passivo. In caso di socio minorenne, uno dei suoi genitori o chi ne esercita la patria potestà, potrà esprimere il voto in rappresentanza del minore ma non potrà essere eletto alle cariche sociali.
- c) I soci devono versare entro il 31 dicembre di ogni anno la quota sociale riferita a quell'anno di esercizio. La quota associativa viene proposta annualmente dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei Soci.



STATUTO DELL'APS GASPARE PAOLETTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE, DIDATTICA, MUSICALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

- d) I soci svolgono la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
- e) I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni eventualmente approvati.
- f) I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
- g) L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti e assimilati, e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS. Ogni associato è tenuto ad impegnarsi a prestare all'Associazione opere di volontariato.

ART. 6 - Ammissione, recesso ed esclusione del socio.

- a) L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati nell'eventuale regolamento interno dell'Associazione.
La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo, e includere l'accettazione dello Statuto dell'Associazione.
- b) La qualità di socio si perde per decesso, recesso, esclusione per morosità nel pagamento della quota sociale e per indegnità.
- c) Il socio può recedere dall'associazione in ogni momento, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- d) L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 – Volontario e attività di volontariato.

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8 - Organi Sociali.

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. Il collegio dei Probiviri;
- e. L'organo di Controllo: nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017;
- f. L'organo di Revisione Legale dei Conti: nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. Gli incaricati hanno diritto soltanto al rimborso spese documentate.

ART. 9 - Assemblea dei Soci.

- a) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.
- b) Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendo delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare per delega scritta in calce all'avviso di convocazione al massimo altri due soci in regola con la quota associativa.
- c) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, o in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
- d) È convocata almeno una volta l'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, entro il 30 aprile d'ogni anno, mediante avviso scritto da inviare all'ultimo indirizzo conosciuto almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'eventuale seconda convocazione, l'ordine del giorno dei lavori e delega. È





STATUTO DELL'APS GASPARE PAOLETTI

ASSOCIAZIONE CULTURALE, DIDATTICA, MUSICALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

validamente convocata con le medesime modalità anche per posta elettronica, con pubblicazione su apposita "mailing list", sul sito Internet, o tramite social media come specificato nell'eventuale regolamento interno.

- e) È ammessa, la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.
- f) L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
- g) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 10 - Compiti dell'Assemblea.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- Approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, eventualmente su proposta del Consiglio Direttivo;
- Determinare l'importo della quota sociale annuale, ed eventualmente stabilire un minimo per la quota relativa ai soci sostenitori;
- Determinare i tempi da rispettare per il versamento delle quote sociali;
- Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, dopo averne determinato il numero di componenti, come stabilito all'art. 11 del presente Statuto;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- Se necessario, deliberare in merito alla qualifica di socio benemerito per particolari attività svolte a favore dell'Associazione;
- Approvare eventuali regolamenti interni, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- Se del caso, deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci;
- Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- Deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- Deliberare sullo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

ART. 11 - Validità Assemblee.

- a) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare:
 - In prima convocazione se è presente (fisicamente o per delega) la metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto;
 - In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- b) Un socio in regola con la quota associativa può rappresentare per delega al massimo altri due aderenti in regola con la quota associativa. La delega deve essere scritta in calce all'avviso di convocazione all'Assemblea.
- c) Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
- d) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, in proprio o per delega, non computandosi gli astenuti. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e le qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- e) L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 degli aventi diritto al voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli aventi diritto.

ART. 12 - Verbalizzazione.

- a) Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.
- b) Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 13 - Consiglio Direttivo.

- a) Il Consiglio Direttivo o Organo di Amministrazione governa l'associazione, in tutte le sue parti e gruppi, ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea.
- b) Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero di consiglieri che va da 5 a 11, compreso il Presidente.

STATUTO DELL'APS GASPARE PAOLETTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE, DIDATTICA, MUSICALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

- c) Il numero di membri componenti il Consiglio Direttivo deve essere dispari e stabilito a ogni elezione dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
- d) Il Presidente e i Consiglieri debbono essere scelti tra le persone fisiche associate.
- e) Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario. Quest'ultimo può anche essere un membro esterno al Consiglio e partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
- f) Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso d'assenza o impedimento.
- g) Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede a effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.
- h) Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga di volergli delegare.
- i) Il Presidente, il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni.
- j) In caso di dimissioni e/o vacanza, per qualsiasi motivo, di membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, con i soci che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Al termine di questi nominativi o qualora non ci fossero altri nominativi che seguono i membri eletti, i posti vacanti verranno reintegrati attraverso una nuova elezione nella successiva Assemblea dei Soci. Il mandato di tali sostituti scadrà comunque contestualmente a quello degli altri membri del consiglio direttivo. Il Consigliere che durante il suo mandato risulti per due volte assente non giustificato alla riunione del Consiglio Direttivo decade automaticamente dalla carica e viene sostituito con le modalità di cui sopra.
- k) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- l) Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice.
- m) Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 –ter codice civile.
- n) L'eventuale revoca di uno o più membri del Consiglio Direttivo, per giusta causa, deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta di almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.
- o) Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti d'ordinaria amministrazione non espressamente demandati dall'Assemblea; in particolare, tra gli altri compiti: amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo, delibera sulle domande d'ammissione dei soci, cura ogni adempimento previsto dalla legge, stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative, cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, decide in merito alla nomina del Direttore Artistico, e alla nomina di ogni collaboratore, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS.
- p) La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con avviso da inviare ai membri dello stesso almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nell'eventuale regolamento interno. Nei casi d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 (due) giorni prima. È valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica e pubblicazione su apposita "mailing list", sito internet e social media dell'Associazione.
- q) Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sull'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci.
- r) Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.
- s) Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l'utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell'anonimato e della sicurezza del voto espresso.

ART. 14 - Il Presidente.

- a) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- b) Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- c) Il Presidente almeno un mese prima della scadenza del mandato, convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
- d) Il Presidente sottoscrive e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi d'estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.



STATUTO DELL'APS GASPARE PAOLETTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE, DIDATTICA, MUSICALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 15 - Collegio dei Probiviri.

- a) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione d'eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci e associazione.
- b) I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.
- c) In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'Assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Dura in carica fino alla decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 16 – Organo di Controllo.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- Vigila sull'osservazione della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – Organo di Revisione Legale dei Conti.

È nominato nei casi e nei modi previsti dall' D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 - I libri sociali.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della risposta dell'organo di amministrazione alla richiesta scritta motivata formulata dal socio interessato all'organo competente.

ART. 19 - Risorse economiche.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Liberalità, donazioni e lasciti;
- Attività di raccolta fondi;
- Rendite patrimoniali;
- Rimborsi da convenzioni,
- Dai proventi d'iniziativa attuate o promosse dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Utili derivati dalle attività complementari a quelle istituzionali;
- Ogni altro tipo d'entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 117/2017.



STATUTO DELL'APS GASPARE PAOLETTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE, DIDATTICA, MUSICALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, redite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - Conto consuntivo e preventivo.

a) Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

b) Il bilancio d'esercizio e la previsione gestionale sono predisposti dal Consiglio Direttivo, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea convocata per la loro approvazione e approvati dall'assemblea generale ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce, con le maggioranze previste dal presente statuto.

c) Il bilancio consuntivo va depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 22 - Personale retribuito.

L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti del D. Lgs 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 23 - Assicurazione.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I soci che prestano attività all'interno dell'Associazione sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi del D. Lgs 117/2017.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 24 - Responsabilità dell'Associazione.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 25 - Convenzioni.

a) L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Chiunque svolga attività in regime di convenzione deve essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

b) Il Consiglio Direttivo delibera la convenzione, che viene stipulata dal Presidente, e viene eseguita sulla base delle modalità d'attuazione deliberate dal Consiglio Direttivo.

c) Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione quale suo legale rappresentante.

d) Copia d'ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 26 - Consorzio e/o gruppi di coordinamento con altre Associazioni.

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può consorziarsi e/o riunirsi in coordinamento con altre Associazioni operanti nel medesimo ambito.

ART. 27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

a) L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui agli articoli 9 – 10 – 11 del presente statuto.

STATUTO DELL'APS GASPARE PAOLETTI
ASSOCIAZIONE CULTURALE, DIDATTICA, MUSICALE E DI PROMOZIONE SOCIALE

b). In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

ART. 28 - Disposizioni finali.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia e in particolare quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Il presente Statuto diviene operativo all'atto della sua approvazione per quanto concerne l'adeguamento alle vigenti leggi e normative.

Ferma restando la facoltà del Consiglio Direttivo di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto, al Consiglio Direttivo è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione e permanenza nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Gli acronimi APS, ETS integreranno la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione dell'Associazione sarà: "APS Gaspare Paoletti - Associazione Culturale, Didattica, Musicale e di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore".

Follina, 06 giugno 2023

Sylvie
Beatrice
Bertrand
02.07.2023
21:45:12
GMT+01:00



Il presente allegato è parte integrante
all'atto registrato il 16.06.2023
al N. 964 Serie III



L'ASSISTENTE
Ivano Corsano

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paolo Franzoso

Sylvie
Beatrice
Bertrand
02.07.2023
21:45:11
GMT+01:00

